

Decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 settembre 2021 che definisce le modalità per l'ottenimento del contributo per attrezzare spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

FAQ aggiornate al 1° marzo 2022

1. SOGGETTI AMMISSIBILI

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo ai sensi del DM 22 settembre 2021?

Possono accedere ai contributi previsti gli esercenti commerciali di vicinato e quelli di media e di grande struttura, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

1.2. Cosa si intende per esercizio commerciale di vicinato, di media e di grande struttura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114?

Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. *d)* del d.lgs. n. 114/1998);

Medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. *e)* del d.lgs. n. 114/1998);

Grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, lett. *f)* del d.lgs. n. 114/1998).

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E SPESE AMMISSIBILI

2.1. In cosa consiste il contributo previsto?

Il contributo previsto è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. Si specifica che i contenitori offerti dall'esercente, al fine della vendita dei prodotti sfusi, devono essere riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se impiegati per prodotti alimentari, rispettare la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

2.2. Quale è la forma e l'ammontare massimo del contributo previsto dal DM 22 settembre 2021?

É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2021 e documentata, per ciascun punto vendita, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura.

2.3. È possibile, per un singolo esercente, trasmettere più di una domanda di accesso al contributo?

Fermo restando che ciascuna istanza di contributo deve essere riferita ad un singolo punto vendita, un esercente (soggetto giuridico titolare dell'attività) che risulti titolare di più di un punto vendita può presentare una domanda per ciascuno di essi alle condizioni stabilite dal decreto. Tenuto conto della previsione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, in caso di più istanze presentate da parte del medesimo esercente, il Ministero della Transizione ecologica, procede a concedere le agevolazioni secondo ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, nel limite massimo di euro 5.000,00 per lo stesso esercente.

2.4. Con riferimento allo sportello attuativo 2022, quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese sostenute, nell'annualità 2021, per:

- l'adeguamento dei locali: progettazione e realizzazione del punto vendita e dello spazio dedicato;
- acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

2.5. Quali caratteristiche devono avere le spese ammissibili?

Le spese ammissibili devono essere sostenute nell'annualità 2021 e devono essere oggetto di attestazione di effettività ed attinenza rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2.6. Il contributo previsto è cumulabile con altre agevolazioni?

Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea che costituisce aiuto di stato.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quali sono i termini per la trasmissione dell'istanza di accesso nello sportello 2022?

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it> a partire dalle ore 12 del 1 marzo 2022 e fino alle ore 23.59 del 30 aprile 2022.

3.2. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle istanze di accesso?

Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>. Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell'area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura "Bando Prodotti Sfusi (spese 2021)".

3.3. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento dell'istanza sulla piattaforma digitale?

L'accesso alla procedura informatica è riservato esclusivamente al rappresentante legale dell'impresa richiedente.

3.4. Come deve essere compilata l'istanza di accesso al contributo?

L'istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <http://padigitale.invitalia.it>. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al "Bando Prodotti Sfusi (spese 2021)", è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso.

Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata il soggetto proponente potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all'invio dell'istanza. Il sistema accetta solo file in formato pdf.p7m.

3.5. Cosa deve essere allegato all'istanza di accesso al contributo?

All'istanza di accesso al contributo dovrà essere allegato:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del codice fiscale;
- fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta corredate dalla relativa documentazione attestante il pagamento;
- attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del DM 22 settembre 2021 (anche l'attestazione, come l'istanza di partecipazione, deve essere compilata nell'ambito della procedura informatica, poi scaricata in formato ".pdf", firmata digitalmente dal soggetto preposto, diverso dal firmatario dell'istanza, e successivamente caricata sul sistema per procedere all'invio dell'istanza stessa).

3.6. Il soggetto chiamato a sottoscrivere l'attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del DM 22 settembre 2021 non è in possesso della firma elettronica. È possibile produrre un documento (basato sul fac-simile presente sul sito) compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato in originale dal soggetto incaricato, ma sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente?

L'attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute deve essere compilata esclusivamente nell'ambito della procedura informatica, inserendo i dati anagrafici del soggetto deputato al rilascio della stessa (presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale). La stessa deve essere quindi firmata digitalmente dal medesimo soggetto rilasciante l'attestazione. Il sistema non accetterà attestazioni con firma digitale non corrispondente.

3.7. Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero

identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA, ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1. A quanto ammontano le risorse disponibili per la concessione dei contributi?

Lo strumento agevolativo dispone di una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle due annualità 2020 e 2021.

4.2. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del DM 22 settembre 2021, il contributo economico è riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

4.3. Come faccio a sapere se l'istanza di accesso è stata ammessa al finanziamento?

Entro 90 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, il Ministero della Transizione Ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e l'effettivo importo spettante.

4.4. Quando avviene l'erogazione del contributo?

Il contributo viene erogato in favore del beneficiario, sul conto corrente indicato nel modulo di domanda, a seguito della comunicazione di ammissibilità dell'istanza.

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CAUSE DI REVOCA

5.1. Quali sono gli obblighi del soggetto beneficiario?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DM 22 settembre 2021, l'attività di vendita deve essere mantenuta per i successivi 3 anni dalla data di concessione del contributo, pena la revoca delle agevolazioni. Al fine di verificarne il requisito, il beneficiario invia al Ministero della Transizione Ecologica entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi 3 anni dalla data di concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo le modalità che verranno rese note sul sito www.mite.gov.it.

5.2. In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del DM 22 settembre 2021, il contributo è revocato:

- nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore a 3 anni;

5.3. Sono previsti specifici controlli da parte del Ministero della transizione ecologica sugli interventi finanziati?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del DM 22 settembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.